

ANALISI D'OPERE

OTTAVIO DE BERTOLIS, *Il diritto in San Tommaso d'Aquino. Un'indagine filosofica*, Giappichelli, Torino 2000. Un volume di pp. 107.

L'A. mira in questo libro a fornire elementi decisivi alla ricostruzione del pensiero giuridico di Tommaso d'Aquino, nella convinzione che le sue istanze di fondo siano ancora valide e capaci di dare un orientamento sicuro nella soluzione dei gravi problemi che oggi dobbiamo affrontare. Il problema giuridico in Tommaso, nella prospettiva dell'A., non è posto nei soli termini della *lex*, cioè nell'ambito della scienza deduttivo-sillogistica, ma può essere colto in modo adeguato solo avendo ben presente il suo referente metafisico, *l'ens* e la conoscenza ad esso propria. Il quadro di riferimento è quindi quello del realismo metafisico e giuridico. «Come per spiegare una scienza devo risalire all'ente, così, parallelamente, per spiegare la scienza giuridica devo risalire all'ente (sensibile) giuridico, al *ius*, la singola cosa giusta, *in via resolutionis*. Il diritto (cioè: la giustizia, in quanto ciò che è giusto) viene dunque prima della legge, e quest'ultima ne articola, ne svolge le esigenze: la legge costituisce come i gangli linfatici, i vasi sanguigni, nei quali fluisce il diritto, innervando tutto il sistema» (p. 31). Il giusnaturalismo che ne deriva non rende tuttavia superflue le leggi positive, ma addirittura le esige, perché per Tommaso, come per Aristotele, la legge, senza esaurire il giusto, ne costituisce tuttavia un'espressione privilegiata, «riuscendo così ad assurgere di volta in volta a tutte le possibili determinazioni concrete» (p. 39). Questo tipo di giusnaturalismo, a differenza di quello moderno (di Hobbes, Locke, Pufendorf, Thomasius, Wolff e Leibniz e i loro epigoni), non mira all'elaborazione di codici di «diritti naturali, pure proiezioni delle idee del nostro spirito all'interno del reale, ma è un approccio che “privilegia l'effettività” non “la validità formale” (p. 41). Per Tommaso la legge naturale è a sua volta partecipazione della legge eterna di Dio, così come l'essere della creatura è partecipazione all'essere di Dio e la ragione è lume partecipato dell'intelletto divino. Perciò «il problema delle scienze pratiche è costruire le regole dell'agire libero secondo le esigenze ed i fini iscritti in natura» (p. 57). La legge naturale non è altro che l'ordine divino manifestato dagli

impulsi, dalle tendenze fondamentali, dalle esigenze prime della natura umana razionale» (p. 59). Di modo che il diritto naturale e la legge positiva hanno il loro fondamento ontologico in Dio stesso. In questo senso, la ragione, sebbene costitutiva della legge, non è autonoma, nell'accezione moderna del termine, perché non trova in sé l'ordine dei valori, ma si fa interprete di essi «quali emergono nella logica fluida del reale» (p. 75). La derivazione della legge umana dalla legge naturale avviene in due modi, come una conclusione o come una determinazione. La legge umana non può avere l'infalibilità che hanno le conclusioni delle scienze speculative. In quanto, tuttavia, essa fa riferimento alla natura e quindi alla legge divina «obbliga in coscienza» (p. 83).

In definitiva, per l'A., nell'ambito giuridico la preminenza assoluta spetta al *ius*, che è il primo referente della *lex*, la sua anima, il suo baricentro. «La legge quindi è proiezione, nel campo dell'agire, di un procedere razionale inteso ad un fine, ad un effetto qualificato, il bene comune, *fine che ha ragione di bene*» (p. 92). Il giusnaturalismo di Tommaso esige le leggi positive, ma dà loro consistenza ontologica. La conclusione cui perviene l'A. è la seguente: «La giustizia non si dà senza la legge, la legge senza la giustizia è corpo senza anima: nel loro fondersi reciproco, nel loro continuo reciproco implicarsi ed esaltarsi sta l'autonomia della scienza (giuridica) ed il valore imprescindibile della filosofia (giuridica)» (p. 93).

Questo volume raggiunge certamente i propri obiettivi, che non sono certamente quelli di proporre prospettive originali e nuove, ma di presentare le linee fondamentali della filosofia del diritto di Tommaso d'Aquino, nella convinzione della sua attualità e della sua capacità di concorrere a «creare una cultura politica e giuridica più conforme a verità» (p. 3).

ALBINO BABOLIN

FRANCESCO RUSSO, *La persona umana. Questioni di antropologia filosofica*, Armando Editore, Roma 2000. Un volume di pp. 128.

Il volume di Francesco Russo è costruito per apparentamenti. A un primo capitolo fondativo riguardante la persona umana seguono nell'ordine i capitoli che accostano a questa categoria fondamentale via via la libertà, la società, la cultura, i valori, il lavoro, la storia. È un vero e proprio percorso didattico, dunque, che l'A. offre a chi si accosti alla lettura; pur breve, certamente in sé proporzionato e chiuso. Le numerose note, la bibliografia essenziale, l'intrigante indice dei nomi: utili strumenti per ulteriori approfondimenti personali.

Quanto alla prospettiva teoretica dell'A., essa è chiara senza infingimenti nel primo capitolo. È immediatamente percepibile un approccio affettuoso alla nozione di persona, che indubbiamente rimanda al *perfectissimum in tota natura* di Tommaso. «La dignità irriducibile della persona umana non è tanto l'astratta ragione (come potrebbe sembrare a prima vista nella definizione di Boezio), ma la razionalità o spiritualità posseduta da un essere in concreto sussistente in virtù di un *actus essendi*. È evidente che l'individuo umano attraversa diverse fasi di sviluppo, ma c'è una continuità nell'essere: o è un essere umano o non lo diventerà